



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, che distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l’attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi;
- Visto, in particolare, l’articolo 19 del citato d.lgs n. 165 del 2001, così come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
- Visto l’articolo 20 del CCNL della dirigenza dell’Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 (Supplemento ordinario n. 118, alla G.U. n. 107 del 10 maggio 2006) che contiene la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- Considerato, inoltre, che il conferimento di funzioni dirigenziali, essendo strettamente legato ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, presuppone la valutazione dell’idoneità tecnica dei dirigenti interessati a perseguire gli obiettivi posti dal potere esecutivo;
- Vista la legge n. 145 del 2002, recante “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’integrazione tra pubblico e privato”, in particolare gli articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali, e 10, comma 2, che dispone l’istituzione di ruoli dirigenziali per singole amministrazioni;
- Visto l’art 14-sexies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, coordinato con la legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, con cui sono stati introdotti i termini di durata minima e massima degli incarichi dirigenziali;
- Vista la circolare del Ministro della funzione pubblica 31 luglio 2002, concernente “Modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza” (G.U. n. 182 del 5-8-2002);
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’articolo 8 concernente la direttiva di indirizzo politico-amministrativo documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli articoli 7 e seguenti che recano disposizioni per la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati;
- Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante “modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 21.2.2005;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (GU n. 106 del 9 maggio 2005);

Visto il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali, e successive modificazioni ed integrazioni (GU n. 171 del 25 luglio 2001);

Visto il DPR 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 giugno 2006, con cui è stato istituito il Ruolo dei dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2002, e del CCNL dell'area Dirigenti;

DECRETA

Art. 1

Principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale presso gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito denominato Ministero).

2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. Il conferimento dell'incarico avviene previa informazione del dirigente in ordine alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a dirigenti della prima fascia del Ruolo dei dirigenti del Ministero



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione organica, ai dirigenti di seconda fascia appartenenti al medesimo ruolo ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall'art.19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, tenendo conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7, comma1, del medesimo decreto, sentiti i capi dei dipartimenti competenti.

5. L'individuazione delle risorse umane di livello dirigenziale di seconda fascia, da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i Dipartimenti è effettuata - in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001 - dall'organo di governo del Ministero. A seguito di tale adempimento, i Capi dei Dipartimenti attribuiscono le risorse agli uffici dirigenziali di livello generale; i Capi dei Dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, conferiscono gli incarichi dirigenziali nell'ambito dei propri uffici in attuazione della procedura di cui all' art. 6. Gli incarichi dirigenziali di direzione degli Uffici periferici e dei Laboratori dell'ICQ sono conferiti dal Capo Dipartimento Ispettore generale capo.

6. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di seguito indicate, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.

7. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del CCNL per il quadriennio 2002-2005 del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 21 aprile 2006.

8. Al fine del conferimento dell'incarico dirigenziale di seconda fascia, nonché della stipula del contratto contenente la definizione del corrispondente trattamento economico, la Direzione generale dell'Amministrazione comunica ai dirigenti copia del decreto ministeriale di determinazione dell'articolazione delle posizioni dirigenziali e della relativa retribuzione di posizione di parte variabile.

9. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Conferimento degli incarichi

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente contratto collettivo di lavoro, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

fascia, con durata fissata in relazione alla peculiarità degli obiettivi e delle funzioni istituzionali del Ministero, avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;
- b) attitudini e capacità professionali del dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella Direttiva annuale e nelle conseguenti direttive dei dirigenti apicali;
- c) rotazione degli incarichi per garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti

2. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri al comma 1, alle lettere a) e b)

3. Per la proposta di conferimento di incarico dirigenziale di prima fascia, il Ministro tiene conto dei criteri di cui al comma 1, alle lettere a) e b)

Art. 3

Banca dati del personale dirigente

1. Presso il Ruolo dei Dirigenti del Ministero, a cura della Direzione generale dell'Amministrazione, e per la dirigenza dell'ICQ, a cura della Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio, sono rispettivamente istituite due banche dati informatizzate del personale dirigenziale presso cui sono memorizzati i dati curriculari.

2. Le banche dati di cui al comma 1 sono regolamentate conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; in ogni caso deve essere prevista la nomina del responsabile del trattamento dei dati nonché il diritto di accesso e di rettifica dei dirigenti sulla propria documentazione.

3. L'aggiornamento rispettivo delle suddette banche dati è assicurato, con cadenza annuale, dalle Direzioni generali di cui al comma 1.

4. Anche al fine di agevolare il diritto di accesso dei dirigenti interessati, ai sensi della legge n. 241 del 1990, copia dei curriculum e della documentazione riguardante la valutazione dell'attività dei dirigenti stessi sono inseriti nel rispettivo fascicolo personale.

5. In ogni caso, salvo l'accesso del dirigente interessato al proprio fascicolo, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano, ai sensi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

dell'art. 1, comma 5, decreto legislativo n. 286 del 1999, alle attività di valutazione dei dirigenti.

Art. 4

Pubblicità delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del CCNL del personale dirigente dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, cura la pubblicità e l'aggiornamento costante dell'elenco degli incarichi dirigenziali conferiti e dei posti dirigenziali vacanti.

2. La pubblicità e l'aggiornamento, almeno trimestrale, avviene mediante la pubblicazione di tali dati nel sito internet dell'Amministrazione.

Art. 5

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione

1. Nel caso di procedure di conferimento degli incarichi, successive all'adozione di provvedimenti di riorganizzazione o ristrutturazione del Ministero, per le finalità di cui all'art. 1, comma 9, l'Amministrazione può prescindere dall'informazione individuale di cui all'art. 1, comma 3, e può stabilire tempi più ridotti per le procedure di cui all'art. 7.

2. Qualora il dirigente non venga confermato nello stesso incarico a seguito della riorganizzazione che comporti la modifica o la soppressione delle competenze affidate all'ufficio, si provvede all'adozione di un nuovo provvedimento di conferimento di incarico, assicurando, ove possibile ai sensi dei criteri di cui all'art. 2, al dirigente l'attribuzione di un incarico equivalente.

3. Qualora non siano disponibili incarichi equivalenti, l'Amministrazione attribuisce al dirigente altro incarico, riconoscendo, *ad personam* e per la durata dell'incarico, nel contratto individuale, una retribuzione di posizione pari al 90% rispetto a quella precedentemente percepita.

Art. 6

Procedura di conferimento e avvicendamento

1 La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- la Direzione generale dell'Amministrazione e, per l'ICQ, la Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio accertano che sia stata resa nota la vacanza dell'incarico da conferire secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 2;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico;
- il Direttore generale dell'Amministrazione, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione della vacanza, unitamente al Dirigente generale preposto all'ufficio dirigenziale generale in cui si trovano le posizioni dirigenziali di seconda fascia vacanti, valutano l'idoneità tecnica, dei dirigenti interessati, a perseguire le funzioni dirigenziali oggetto di incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i curricula contenuti nella banca dati di cui all'art. 4, e formulano una proposta ai fini dell'assegnazione dei dirigenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- successivamente all' assegnazione, i capi dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici dirigenziali di livello generale, adottano il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali ai dirigenti assegnati al proprio ufficio e stipulano il relativo contratto individuale.

2. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:

- la Direzione generale dell'Amministrazione e, per l'ICQ, la Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio accertano che sia stata resa nota la vacanza dell'incarico da conferire secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 2,
- ai fini della proposta di competenza del Ministro di cui all'art.1 comma 4, il Direttore generale dell'Amministrazione, sottopone al medesimo la situazione del personale dirigenziale in atto.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Direttore generale dell'Amministrazione informa le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sulla consistenza e sulla dotazione organica della dirigenza del Ministero, nonché sulle operazioni amministrative relative al conferimento delle funzioni dirigenziali stesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali nonché nel sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali e ne verrà data notizia dell'emissione con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro